



# **COMUNE DI MANOPPELLO**

*Provincia di Pescara*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

*per l'applicazione delle sanzioni amministrative  
per le violazioni alle norme  
delle ordinanze e dei regolamenti comunali*

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06.04.2004*

## ***INDICE***

Art. 1 – Oggetto del Regolamento _____	3
Art. 2 – Applicazione delle disposizioni generali _____	3
Art. 3 – Determinazione delle sanzioni pecuniarie _____	3
Art. 4 – Cause di non punibilità e di esclusione dalla responsabilità _____	4
Art. 5 – Concorso e solidarietà _____	4
Art. 6 – Non trasmissibilità dell’obbligazione _____	4
Art. 7 – Atti di accertamento _____	5
Art. 8 – Contestazione e notificazione _____	5
Art. 9 – Pagamento in misura ridotta _____	5
Art. 10 – Introito dei proventi _____	6
Art. 11 – Sanzioni amministrative accessorie _____	6
Art. 12 – Scritti difensivi ai verbali di contestazione _____	7
Art. 13 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria _____	7
Art. 14 – Rapporto all’Autorità competente _____	8
Art. 15 – Ordinanza Ingiunzione _____	8
Art. 16 – Opposizione all’Ordinanza Ingiunzione _____	9
Art. 17 – Riscossione coatta _____	9
Art. 18 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni _____	9
Art. 19 – Ordinanze sindacali _____	10
Art. 20 – Norme transitorie e finali _____	10

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

## **Articolo 2**

### **Applicazione delle disposizioni generali**

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

## **Articolo 3**

### **Determinazione delle sanzioni pecuniarie**

1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni.
3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/ 00).

## **Articolo 4**

### **Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità**

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha impartito l'ordine.

## **Articolo 5**

### **Concorso e solidarietà**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

## **Articolo 6**

### **Non trasmissibilità dell'obbligazione**

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

## **Articolo 7**

### **Atti di accertamento**

1. Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

## **Articolo 8**

### **Contestazione e notificazione**

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi:
  - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale;
  - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione, in caso di contestazione non immediata;
  - le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
  - la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
  - l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
  - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
  - l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante.
3. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero.
4. In calce al verbale di accertamento devono essere indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

## **Articolo 9**

### **Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della

sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 12.
5. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o all'Ente Comunale. In tale ipotesi la somma dovuta viene determinata con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Introito dei proventi**

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune. Qualora alla riscossione delle sanzioni suddette provvedono organi accertatori non comunali, questi dovranno trasferire al comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni amministrative accessorie**

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
  - l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
  - l'obbligo di sospendere una data attività;
  - il sequestro;
  - la confisca.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con